



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
 Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Al Rettore
 Al Direttore Generale
 Al Presidente del Collegio dei Revisori
 Istituzioni Universitarie Statali

e, p.c.: Al Presidente della CRUI
 Al Presidente del CODAU
 Al CINECA

Oggetto: D.M. 9 agosto 2013, n. 713 - Punti organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015

1. Punti Organico 2013.

A seguito della registrazione in data 26/9 u.s. del D.M. 9 agosto 2013, n. 713 in materia di assunzioni del personale è disponibile sul sito del Ministero <http://www.miur.it/> alla voce Università – Finanziamenti il relativo decreto e la tabella in cui viene riportato il contingente di Punti Organico attribuito alle Università statali per l'anno 2013. Con la presente nota, oltre a chiarire le modalità di impiego dei contingenti assunzionali, si portano a conoscenza anche alcune significative novità relative alla Programmazione delle assunzioni per il triennio 2013-2015.

Considerato l'attuale contesto finanziario è intenzione di questo Ministero adottare criteri di flessibilità nel computo delle risorse a disposizione delle singole Università, anche al fine di agevolare i percorsi di reclutamento e di successiva assunzione del personale.

In primo luogo, la ponderazione dei ruoli viene rideterminata in funzione dei nuovi costi medi effettivi secondo quanto riportato nella seguente tabella.

RUOLO	PUNTI ORGANICO	NOTE
Prof. I Fascia	1	
Prof. II Fascia	0,7	
RU art. 24 comma 3, lett b) L. 240/10*	0,5	Comprese le ASSUNZIONI in qualità di RU di tipo b) su Punti Organico di ateneo di ex RU di tipo a), stipulati inizialmente a valere su finanziamenti esterni.
RU art. 24 comma 3, lett a) L. 240/10	0,4	Comprese le PROROGHE di contratti inizialmente stipulati a valere su finanziamenti esterni e non coperti per il biennio di proroga.
RU art. 24 comma 3, lett a) e b)* L. 240/10, RU art. 1, comma 14, L. 230/05. Ricercatori finanziati su Progetti MIUR (es. Montalcini, FIRB).	0	Con riferimento all'ASSUNZIONE o alla PROROGA di contratti con lo stesso soggetto a valere su risorse esterne o su Punti Organico di Ateneo.
DIRIGENTE	0,65	
EP	0,4	
D	0,3	
C	0,25	
B	0,2	
CEL	0,2	

*si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 24 c. 5 della L. 240/2010, è necessario prevedere nella programmazione di ateneo del 3° anno dalla data di assunzione in servizio del ricercatore, il corrispondente di 0,2 Punti Organico (PA – RU tipo b).

Con l'occasione si rammenta che l'attribuzione del biennio ai professori e ricercatori universitari ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, determina l'addebito integrale dei Punti Organico relativi alla qualifica del docente come se si trattasse di una nuova assunzione¹.

¹ Decreto Legge 78/2010, art 9, comma 31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Omissis.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda lo scambio di personale tecnico-amministrativo tra Atenei, dal 2013 potranno essere autorizzati anche scambi tra personale di diversa categoria (es D vs C), attribuendo all'ateneo che assume l'unità di personale della categoria superiore il differenziale in termini di Punti Organico.

2. Assunzioni di giovani ricercatori.

Come emerge dalla tabella di cui al punto 1, alcuni interventi sono volti sia a riallineare le percentuali dei coefficienti ai costi medi effettivi, sia a favorire le assunzioni dei ricercatori a tempo determinato presso gli Atenei.

In particolare i ricercatori a tempo determinato *ex art. 24* comma 3, lett a) della L. 240/10 sono conteggiati per un valore pari a 0,4 PO (dunque -0,1 rispetto alle programmazioni precedenti), mentre i ricercatori *ex art. 24* comma 3, lett b) sono conteggiati per un valore pari a 0,5 PO. Si rammenta che le assunzioni non determinano l'impegno di Punti organico nel caso in cui trovino specifica copertura su fondi esterni (inclusi quelli su fondi da progetti MIUR come ad esempio i FIRB). Non è inoltre previsto alcun impegno di Punti Organico nel caso di proroghe di contratti di ricercatori di tipo a) già addebitati per il triennio iniziale su Punti Organico di ateneo o coperti, anche per il biennio di proroga, da finanziamenti esterni. Tale trattamento si applica altresì nel caso di assunzione di un ricercatore di tipo b) che precedentemente era titolare di un contratto di tipo a) a valere su Punti Organico di ateneo, nella misura in cui per lo stesso fossero stati impegnati 0,5 Punti Organico.²

In questo ambito, per quanto riguarda specificamente i ricercatori assunti o in via di assunzione sui Bandi "Rita Levi Montalcini" e in anticipazione del pacchetto di provvedimenti specifici previsti a favore dei giovani ricercatori nel 2014, si rende noto che all'atto dell'eventuale assunzione degli stessi nel ruolo di professori il singolo Ateneo sarà tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il Posto di Professore e quello di Ricercatore già riconosciuto dal Ministero all'Ateneo. In tal caso sarà altresì reso consolidabile a valere sul FFO anche l'importo del relativo contratto.

3. Programmazione triennale 2013-2015.

Sul piano della programmazione triennale e con riferimento ai Punti Organico di competenza del periodo 2013-2015 va sottolineato che, pur con il vincolo dei Punti Organico annualmente assegnati e nel rispetto di disposizioni obbligatorie stabilite in particolare dalla Legge 240/10, si intende rimettere all'autonomia responsabile degli Atenei la decisione circa le modalità di utilizzo degli stessi.

Gli aspetti vincolanti e obbligatori sono:

- Almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l'assunzione dei professori devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico destinati all'assunzione di Professori di I e II fascia (incluso il piano straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all'effettiva assunzione in servizio, e una verifica alla fine del triennio 2013-2015.
- Possibilità di reinvestimento dei Punti Organico disponibili a seguito di cessazione di ricercatori o professori associati assunti da altro Ateneo a valere su Piano straordinario associati 2012-2013; all'Ateneo resta l'intera quota dei Punti Organico riconducibile alla cessazione che va reinvestita per l'assunzione di Professori di II fascia entro 1 anno.
- Nell'ambito della programmazione di ateneo devono essere previsti nel terzo anno 0,2 Punti Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell'eventuale assunzione come professore associato in caso di possesso dell'abilitazione e di valutazione positiva del soggetto.

² Secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 5 della L. 240/2010, è necessario prevedere nella programmazione di Ateneo al terzo anno dalla data di assunzione in servizio del ricercatore, il differenziale in termini di Punti Organico per l'eventuale assunzione del ricercatore di tipo b) in tenure-track come Professore associato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

- Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per l'assunzione di Professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all'effettiva assunzione in servizio e una verifica alla fine del triennio 2013-2015.

Rispetto ai predetti elementi, vincolanti e obbligatori, è invece rimessa all'autonomia responsabile degli atenei la decisione circa il perseguimento degli indirizzi previsti dall'art. 4 del d.lgs 49/2012 che il Ministero impiegherà ai fini della valutazione delle politiche di reclutamento (art. 9 del d.lgs 49/2012) Il monitoraggio³ annuale e la verifica al termine del triennio 2013 - 2015, saranno relativi ai seguenti criteri:

- Tendere ad una composizione dell'organico dei Professori tale per cui la Percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia: il riferimento - va sottolineato - è al numero di Professori e non ai Punti Organico e il monitoraggio è fatto confrontando la situazione rispetto all'anno precedente e la verifica finale sarà relativa al triennio 2013 - 2015.
- Assunzione di n. 1 ricercatore, art. 24, comma 3, lett b) della L. 240/10 per ogni assunzione di n. 1 Professore I fascia qualora il rapporto tra professori di I Fascia e il numero complessivo dei professori nel singolo Ateneo sia superiore al 30% al 31/12 dell'anno precedente. Sono esclusi da tale conteggio i Professori mantenuti in servizio a seguito di autorizzazione al biennio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; si considerano invece i Professori assunti ai sensi dell'articolo 1, comma 12 della Legge 230/05; sono altresì conteggiati i ricercatori di tipo b) assunti sul Programma "Rita Levi Montalcini".

4. Strumenti di programmazione e monitoraggio dei Punti Organico.

Allo scopo di consentire un'adeguata programmazione dei Punti Organico per il triennio 2013-2015, il Ministero metterà a disposizione a decorrere dal 21 ottobre p.v. una sezione dedicata nel sito PROPER che, relativamente alla programmazione dell'anno 2013, dovrà essere completata e trasmessa telematicamente dall'ateneo entro il 29 novembre 2013. Entro lo stesso termine sarà consentito agli atenei di procedere alla rimodulazione della programmazione dell'anno 2012 e, contestualmente, anticipare la procedura relativa alle verifiche delle assunzioni effettuate nell'anno 2013. Relativamente alla programmazione degli anni 2014 e 2015 sarà chiesto agli atenei di procedere successivamente alla comunicazione del FFO 2013.

Al riguardo si precisa che la data del 29 novembre 2013 è altresì da ritenersi perentoria anche ai fini di quanto previsto dal DM 700/2013 "FFO 2013" agli articoli 4 (Proposta di chiamate dirette) e 6 (Incentivazione alla chiamata di ricercatori tipo b).

Infine, con l'obiettivo di agevolare gli Atenei nella predisposizione della programmazione del personale 2013 - 2015 e tenendo conto che per gli anni 2014 e 2015 il sistema universitario potrà beneficiare del 50% del *turn over* di sistema⁴, si anticipa che ogni ateneo potrà procedere già dal mese di gennaio 2014 ad impiegare una quantità di Punti Organico corrispondente alle soglie minime previste dall'articolo 7 del D.lgs 49/2012 che di seguito si riportano:

Indicatore spese Personale	Indicatore Indebitamento	Margini assunzionali minimi PO
≥80%	>10%	10% cessazioni anno precedente
≥80%	≤10%	20% cessazioni anno precedente
<80%		20% cessazioni anno precedente

Sarà cura del Ministero procedere quanto prima al riparto delle residue disponibilità di sistema tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

³ Sono esclusi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.lgs 49/2012 gli Istituti a ordinamento speciale.

⁴ Art 66, comma 13 bis del Decreto Legge 112/08 come modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 69/2013.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

5. Rispetto dei limiti previsti dalla legge in tema di assunzioni.

La nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ha già richiamato l'attenzione sul doveroso rispetto di quanto previsto dall'art. 5, c. 5 e dall'art. 7, c. 2 del D.lgs 49/2012 con riferimento all'assunzione o, in caso di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10, alla proroga dei relativi contratti a valere su finanziamenti esterni. A tal fine si ricorda che non potranno assolutamente essere prese in considerazione modalità di programmazione e di imputazione delle assunzioni diverse rispetto a quanto indicato nella citata nota come integrata dalla presente.

Più in generale si sottolinea l'importanza che le Università adottino politiche organiche di programmazione del personale e valutino attentamente, in fase di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, anche a valere su fondi esterni, quello che sarà l'impatto nel medio periodo in termini di sostenibilità finanziaria e accademica.

Si ricorda infine che ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, c. 5 lettera b) del D.lgs 49/2012, le procedure e le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal medesimo articolo comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Daniele Livon